

SORRIDICONPIETRO.IT ODV

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È esistente dal 16 luglio 2012 un'associazione denominata nell'atto costitutivo "SORRIDICONPIETRO.IT ONLUS" disciplinata dall'art. 36 e seguenti del Codice civile e qui di seguito indicata con il termine "associazione".
2. Con il presente statuto che sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto e che è redatto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore), l'associazione modifica la propria denominazione in "SORRIDICONPIETRO.IT ODV".
3. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'associazione della locuzione "Organizzazione di Volontariato" e dell'acronimo "ODV", nonché il loro utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sono condizionati all'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale ultima iscrizione, se ritenuto opportuno l'associazione potrà utilizzare la locuzione Ente del Terzo Settore ed il relativo acronimo ETS.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Imperia (IM), attualmente in Via Fanny Roncati Carli n. 70. Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comportando modifica statutaria.
5. L'associazione potrà istituire altre sedi operative su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto ai terzi ed eventualmente agli associati.
6. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e con le modalità previste dall'art. 11, comma 14, e dall' art. 22, comma 1, del presente statuto.

ART. 2

Finalità e Attività

1. L'associazione, fortemente voluta dagli amici di Pietro Murruzzu scomparso prematuramente a soli 17 anni per una rarissima forma di melanoma del cuoio capelluto e sostenuta dai suoi genitori e familiari, si prefigge l'ambizioso scopo di portare un sorriso ed un sollievo ai piccoli pazienti affetti da malattie rare e neoplastiche, attraverso la formazione di personale sanitario altamente qualificato in cure domiciliari palliative per allievare così le difficoltà dei loro congiunti.
Le cure palliative mettono al centro dell'attenzione il malato con l'obiettivo di garantirne una vita dignitosa e senza dolore e quindi di offrire la migliore qualità di vita che la malattia permette.
Poiché il dolore del malato terminale è un dolore "totale", ossia fisico, psicologico, sociale, spirituale, relazionale, il "prendersi cura" significa dare assistenza attiva e tendere al controllo globale della sofferenza, sia del malato che dei suoi familiari. Da qui la necessità di un'équipe multidisciplinare con una copertura ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
3. Per la realizzazione dei propri scopi, l'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività

sociale;

4. L'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

5. L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- attività di interesse generale;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale (attività diverse);
- attività di raccolta fondi.

8. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, lettera c) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, lettera u) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, lettera x) del D.lgs. n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, lettera h) del D.lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, lettera i) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, lettera l) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore, lettera m) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, lettera k) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017.

9. Gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto potranno essere perseguiti nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, svolgendo soprattutto in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività:

- Assistenza medica, infermieristica e psicologica a favore di pazienti (tipicamente bambini e ragazzi di età inferiore a 17 anni) e loro familiari nell'ambito delle terapie palliative domiciliari in età pediatrica;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nei limiti di quanto necessario ai fini della formazione di personale idoneo allo svolgimento delle attività associative;
- Beneficenza, con particolare riferimento all'effettuazione di elargizioni di beni e denaro a favore dei reparti di pediatria, di strutture connesse dei complessi sanitari situati nel territorio nazionale o di Enti che operano nel settore sanitario;
- Sostegno a distanza mediante la promozione di forme di adozione a distanza, con particolare riferimento a collaborazioni con associazioni già operanti nel settore, mediante la promozione di iniziative di sostegno rivolte a bambini e ragazzi in condizioni

- svantaggiate, prevalentemente finalizzate al rafforzamento degli ambiti sanitario, educativo e formativo;
- Realizzazione di hospice pediatrici, ossia di Case-Sollievo in cui i minori e le loro famiglie vengono accolti in miniappartamenti caratterizzati da un ambiente familiare dotati di servizi privati e di spazi comuni organizzati in modo tale da soddisfare le esigenze di gioco e di relazione dei bambini, così come quelle di intimità e di socializzazione dei genitori;
 - Assistenza domiciliare o in hospice in trattamento palliativo;
 - Corsi di formazione dei Volontari per l'assistenza domiciliare o in hospice al fine di creare delle équipes specializzate in cure palliative pediatriche, che si occupino dell'aspetto medico, emotivo e educativo della vita dei piccoli pazienti;
 - Formazione di gruppi di sostegno al lutto con la partecipazione, oltre che di psicologi, di volontari dell'Associazione;
 - Educazione alla solidarietà, attraverso incontri nelle scuole o in altre strutture di aggregazione; i volontari propongono percorsi di educazione alla solidarietà a giovani e educatori;
 - Realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadgets ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone anche la distribuzione nel rispetto della normativa vigente;
 - Realizzazione di eventi e manifestazioni di natura culturale, teatro, concerti, festival, convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed esposizioni, proiezioni di film e documentari, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quanto altro utile a mantenere l'attenzione sull'attività dell'associazione e la diffusione della cultura delle cure palliative;
 - Tutela dei diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie rappresentandole presso competenti autorità;
 - Promozione di collaborazioni con i centri di oncologia pediatrica, nazionali ed internazionali;
 - Promozione di rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse;
 - Favorire la ricerca scientifica in campo oncologico pediatrico collaborando con le strutture di cure palliative;
 - Promozione di studi e ricerche principalmente nell'ambito delle cure palliative;
 - Organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori nel settore;
 - Organizzazione e gestione di centri ricreativi e aggregativi;
 - Organizzazione di trasferte, gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
 - Pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce lo scopo associativo nel rispetto della normativa sull'editoria;
 - Gestione di siti internet e strumenti multimediali affini;
 - Acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

ART. 3

Attività diverse e raccolte fondi

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo sono attività secondarie e strumentali all'attività di cui all'art. 2 del

presente statuto:

- Attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D.lgs. 117/2017;
- La promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l'uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti;
- L'organizzazione e la gestione di lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende e imprese private.

3. L'associazione potrà comunque svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel presente statuto, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 del presente statuto.

4. L'associazione può esercitare, altresì, per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D.lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

5. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida stabilite dalla Legge.

ART. 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D.lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo ad un membro dell'Organo di amministrazione o a persona delegata dallo stesso.
5. Le ODV e gli ETS dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto in vigore o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell'assemblea degli associati.
6. La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata da parte dell'Organo di amministrazione.
7. La quota associativa verrà versata al momento della presentazione della domanda con conseguente iscrizione al Libro Soci.
8. L'Organo di amministrazione si riunirà, almeno una volta ogni 60 giorni, per esaminare tutte le domande ricevute nel periodo precedente e deliberare in merito alle stesse comunicando agli interessati la propria decisione.
In caso di rifiuto della domanda, l'Organo di amministrazione ha l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della stessa comunicandola all'interessato, affinché questi possa fare appello all'assemblea degli associati entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
9. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di appello e qualora l'assemblea convalidasse la decisione dell'Organo di amministrazione, la quota associativa versata dovrà essere restituita e l'interessato cancellato dal Libro dei Soci.
10. La quota associativa dovrà essere altresì restituita, decorso il termine di richiesta dell'appello.
11. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 6

Perdita della qualità di associato

1. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - decesso o dimissioni volontarie presentate per iscritto all'Organo di amministrazione;
 - mancato versamento della quota associativa e conseguente morosità superiore a tre mesi nel pagamento delle stesse;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali, ad esempio:
 - lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Organizzazione
 - qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di amministrazione;
 - la contravvenzione ai doveri stabiliti dallo Statuto.
2. Il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Organizzazione.

ART. 7

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli Organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART. 8

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9

Risorse

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del medesimo D.lgs. e della normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'Organizzazione medesima.

ART. 10

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017;
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

4. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 11

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel Comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza. In tal caso il Segretario ed il Presidente dell'assemblea devono essere presenti nello stesso luogo.

7. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

8. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

9. Ciascun associato:

- ha diritto ad un voto;
- può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione;
- può rappresentare sino ad un massimo di due associati se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per:

- la modifica dello statuto,
- lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio,
- l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza:

- in prima convocazione di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

14. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

16. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di elezioni dagli scrutatori, utilizzando a tale scopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione.

ART. 12

Poteri dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli Enti giuridici associati. Ai componenti si applica l'articolo 2382 del Codice civile e gli stessi attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza

dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve di un giorno.

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

ART. 14

Poteri dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, carica che potrà essere ricoperta dallo stesso Segretario;
- amministra l'Organizzazione;
- determina l'ammontare delle quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Organizzazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;

- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
 - solo in caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso l'Assemblea assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
4. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di nomina, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 18

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e deve essere approvato

dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale. Qualora sussistano esigenze particolari o problematiche, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, e comunque entro il termine previsto per il deposito del bilancio al RUNTS ai sensi del successivo comma. 4 del presente articolo.

4. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. n. 117/2017.

5. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20

Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2. I Libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Organo di amministrazione.

ART. 21

Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 22

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti della disciplina complessiva di cui al D.lgs. n. 117/2017.

ART. 23

Statuto e Disposizioni finali

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Marco Murruzzu

FRANCO AMADEO Notaio.

